



REGOLAMENTO ORARIO DI LAVORO

DIRIGENTI TITOLARI DI UNO DEGLI INCARICHI DI CUI ALL'ART. 27 COMMA 1, LETT. B) C) D) C.C.N.L. 08.06.2000 (STRUTTURA SEMPLICE, INCARICO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE, INCARICO DI NATURA PROFESSIONALE PER DIRIGENTI CON MENO 5 ANNI DI ATTIVITÀ).

L'orario di lavoro dei dirigenti ai sensi dell'art. 14 commi 3 e 4, dei CC.CC.NN.LL 03.11.2005 dirigenza medica e S.P.T.A. è confermato in 38 ore settimanali (28 ore e 30 minuti per il personale medico a tempo definito), al fine di assicurare il mantenimento del livello di efficienza raggiunto dai servizi sanitari e per favorire lo svolgimento delle attività gestionali e/o professionali, correlate all'incarico affidato e conseguente agli obiettivi di budget negoziati a livello aziendale, nonché quelle di didattica, ricerca e aggiornamento.

L'impegno di servizio necessario per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti l'orario dovuto, è concordato ai sensi dell'art. 65, comma 6, del C.C.N.L. 5 dicembre 1996 per la dirigenza medica - art 62 comma 6 del C.C.N.L. 5 dicembre 1996 per la dirigenza spta.

In tale ambito La Direzione può concordare, in sede di negoziazione di budget con il Responsabile del servizio, eventuali miglioramenti della qualità clinica e/o della produzione in termini di volumi prestazionali e/o dei tempi di attesa per la fruizione delle prestazioni.

Il maggior impegno orario conseguente, eventualmente necessario per la realizzazione di tali obiettivi, costituisce, per i dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo, elemento per l'attribuzione di specifica retribuzione di risultato, secondo i termini e le modalità che saranno previsti nello specifico accordo decentrato a cui si rimanda.

Per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti quelli negoziati con le procedure sopra descritte e non soddisfatti con gli strumenti retributivi contrattuali, la Direzione può concordare con l'equipe interessata un impegno aggiuntivo, ai sensi dell'art. 55 comma 2 dei CC.CC.NN.LL. 8 Giugno 2000. Sono esclusi i Dirigenti PTA, i Dirigenti Medici e Sanitari con rapporto di lavoro non esclusivo e quelli ad impegno ridotto.

Rientrano in questa tipologia quelle prestazioni richieste, **in via eccezionale e temporanea**, ad integrazione dell'attività istituzionale, allo scopo di **ridurre le liste di attesa** o di **acquisire prestazioni aggiuntive**, soprattutto in presenza di **carenza di organico** ed impossibilità anche momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge.

La misura della tariffa oraria da erogare per tali prestazioni è di € =60,00= lordi.



ARTICOLAZIONE ORARIA

1. L'articolazione dell'orario di lavoro all'interno dell'orario di servizio può essere su 6 o 5 giorni settimanali. Il servizio aperto su 6 giorni può comportare un orario di lavoro su 5 giorni per effetto di adeguata turnazione. Ai fini della presenza in servizio l'orario minimo giornaliero non può essere inferiore a 3,30 ore (2,30 ore per l'impegno ridotto).
2. La pausa fisiologica è di almeno 30 minuti giornalieri e viene automaticamente conteggiata e detratta, fatta eccezione per i turni di guardia notturna. In caso di pausa segnalata con apposita timbratura verrà detratto un tempo minimo di 30 minuti o, se superiore, del periodo effettivamente fruito.
3. Il Dirigente è tenuto a prestare l'orario settimanale di lavoro in base alla programmazione periodica ed a una funzionale e preventiva articolazione degli orari e dei turni di guardia, predisposta dal Direttore della Struttura Complessa/Dipartimento.
4. In particolare la programmazione deve prevedere:
 - una congrua concentrazione di Dirigenti Medici e, ove previsti, Dirigenti Sanitari per le attività proprie della Struttura Complessa e per gli scambi interdisciplinari nell'ambito del Dipartimento, nelle fasce orarie dalle ore 08.00 alle ore 18.00, salvo diverse necessità organizzative di specifiche Strutture, concertate con le OO.SS. (l'orario effettuato prima delle 7.30 non sarà contabilizzato, eventuali eccezioni dovranno essere segnalate e validate dal Direttore di Struttura Complessa tenuto conto della programmazione dell'attività lavorativa);
 - Al pomeriggio deve essere garantita la presenza di almeno un Dirigente medico/sanitario per ogni Struttura/Dipartimento fino alle ore 18,00. Può essere prevista la presenza di altri Dirigenti a seconda dell'attività programmata.
 - Nei giorni di sabato e domenica deve essere garantita, in ogni Struttura/Dipartimento, e nei servizi ove previsto, la presenza di almeno 1 medico nelle seguenti fasce: sabato 8-14, domenica 8-14.
 - Il numero di riposi settimanali spettanti nel mese, come più avanti specificato.



RISERVA ORARIA PER ATTIVITÀ NON ASSISTENZIALE

Per i Dirigenti titolari degli incarichi di cui all'art. 27, comma 1, lett. b), c) e d) sono confermate le quattro ore settimanali da destinare all'aggiornamento professionale, all'ECM, all'attività didattica, alla ricerca finalizzata e all'aggiornamento facoltativo, in quest'ultimo caso in aggiunta alle assenze previste dall'art. 23, comma 1, primo alinea del CCNL 5 dicembre 2006.

Per i dirigenti rimasti con rapporto di lavoro a tempo definito le ore destinate all'aggiornamento sono dimezzate.

Le ore devono essere utilizzate entro l'anno; possono essere cumulate in ragione d'anno anche per particolari esigenze di servizio e non possono essere in alcun modo monetizzate. Le ore annue sono pari a n. 180 (45 settimane x 4 ore settimanali).

L'azienda, con le procedure di budget, può utilizzare, in forma cumulata, n. 30 minuti settimanali delle quattro ore, per un totale massimo di n. 26 ore annue, prioritariamente, per contribuire alla riduzione delle liste di attesa ovvero per il perseguimento di obiettivi assistenziali e di prevenzione - per la dirigenza medica/sanitaria -, o per la realizzazione degli obiettivi di pertinenza - per la dirigenza PTA.

RECUPERI ORE E RIPOSI

Possono essere riconosciute e retribuite a titolo di lavoro straordinario, solo le ore di lavoro effettuate nell'ambito del servizio di pronta disponibilità o di guardia notturna (quest'ultima nel caso che venga assicurata con ricorso ad ore di lavoro straordinario e non rientri negli obiettivi concordati). Al di fuori di tali ipotesi le eventuali eccedenze orarie, rilevate a fine mese, non possono essere recuperate a giornate intere ma possono essere esclusivamente utilizzate per compensare eventuali debiti orari giornalieri. La compensazione è possibile entro e non oltre ciascun anno solare.

Il numero dei riposi settimanali spettante a ciascun dirigente è fissato in n. 52 all'anno più le festività nazionali e del Santo patrono. In tale numero sono conteggiate le domeniche ricorrenti durante i periodi di assenza per motivi diversi dalle ferie.

La fruizione dei riposi, di norma è effettuata di domenica, ove non possa essere fruito nella giornata domenicale, è effettuato in altro giorno della settimana, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Il dirigente con un'articolazione dell'orario di lavoro su 5 giorni settimanali, oltre al giorno di riposo settimanale ha diritto ad un giorno di assenza da effettuarsi nei restanti 6 giorni lavorativi a titolo di riposo compensativo.



nel caso di lavoro articolato in turni continuativi sulle 24 ore, la mancata fruizione del riposo dovuto e programmato, conseguente a esigenze di servizio non programmabili, dà diritto a un giorno di riposo compensativo senza riduzione del debito orario mensile.

I riposi settimanali non fruiti devono essere programmati entro l'anno solare. Oltre tale data sarà responsabilità del Direttore della Struttura predisporre un piano di recupero dei riposi, indipendentemente dal piano ferie annuale, da concludersi entro giugno dell'anno successivo. E' esclusa la cancellazione dei riposi eventualmente non fruiti.

DIRIGENTI DI STRUTTURA COMPLESSA

I Dirigenti con incarico di Struttura Complessa assicurano la propria presenza in servizio organizzando il tempo lavoro in modo flessibile in relazione agli obiettivi assegnati, ai programmi di lavoro loro attribuiti e alla necessità di garantire il regolare andamento delle attività professionali, gestionali, di direzione, di controllo delle risorse umane, tecniche e finanziarie loro assegnate.

In particolare:

1. La presenza giornaliera in servizio costituisce dovere d'ufficio e non può essere inferiore a 4 ore.
2. L'orario di lavoro è articolato prevalentemente nell'arco della settimana lavorativa da lunedì a venerdì ed è correlato all'organizzazione e all'orario di lavoro quotidiano degli altri dirigenti della Struttura;
3. i Direttori di Struttura Complessa devono segnalare la propria presenza in servizio, entrata e uscita dall'Azienda, utilizzando i terminali per la rilevazione della presenza attualmente in uso, anche al fine di consentire all'Azienda, l'applicazione degli istituti quali aspettative, la malattia, le ferie, i permessi ecc... e per distinguere l'attività istituzionale da quella libero professionale- intramoenia;

In sede di budget sono negoziati gli obiettivi ed i programmi di attività da realizzare nell'orario settimanale che le parti stabiliscono come dovuto, in relazione alla retribuzione di risultato. Tale debito orario, è comprensivo delle attività di aggiornamento, di didattica e di ricerca. Non è ammessa l'assenza giornaliera motivata come recupero ore.



Tutte le assenze programmabili, superiori a quattro giorni dovranno essere pianificate e comunicate ai Direttori/Coordinatori di Dipartimento. Per eventi formativi obbligatori non pianificati, la comunicazione al Direttore di Dipartimento/Coordinatore di Dipartimento, di norma, è inoltrata 10 giorni prima della data di inizio dell'evento formativo.

La successiva documentazione attestante la fruizione dovrà essere tempestivamente inoltrata alla Direzione Risorse Umane.

L'assenza per malattia deve essere comunicata tempestivamente alla DMP. La relativa certificazione deve essere inoltrata entro 3gg dall'inizio dell'evento malattia alla DRU.
